

**L.R. 3 ottobre 2023, n. 14:** "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico" – oggetto assembleare n. 3568/2021

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo del pdl licenziato dalla  
Commissione Territorio, ambiente, mobilità  
nella seduta del 12 settembre 2023**



## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

*Pdl: Progetto di legge recante: "Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei biodistretti". Ogg. 3568*

### **Analisi degli articoli**

#### **Art. 1**

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che indica finalità e obiettivi della legge.

#### **Art. 2**

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che definisce i distretti del biologico ai fini della presente legge.

#### **Artt. 3 - 6**

Gli articoli sono di carattere ordinamentale e, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, definiscono le procedure per l'istituzione dei distretti del biologico, il loro riconoscimento nonché la revoca del riconoscimento stesso. Vengono inoltre individuati gli organi del distretto del biologico.

#### **Art. 7**

L'art. 7 istituisce un Fondo per la promozione dei distretti del biologico ed individua le attività cui è destinato.

Si demanda ad un provvedimento di Giunta la definizione di criteri e modalità per la ripartizione dei fondi stanziati, nonché per l'attribuzione di eventuali premialità.

Si tratta di una tipologia di spesa "adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per la concessione dei contributi. La disposizione non predetermina l'entità della spesa, né direttamente, né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare, al contrario, dispone che l'accesso ai contributi sia definito sulla base di un provvedimento della Giunta.

Le risorse per il Fondo sono previste nella norma finanziaria e, nello specifico, euro 50.000,00 per l'esercizio 2023 e 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 che trovano copertura nell'ambito "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2023-2025.

#### **Art. 8**

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che dettaglia il mandato valutativo sull'attuazione della legge con la "Clausola valutativa".

#### **Art. 9**

Prevede l'istituzione, mediante delibera di Giunta, di un Osservatorio per monitorare l'attuazione della presente legge. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

**Art. 10**

Norma ordinamentale che disciplina i procedimenti in corso.

**Art. 11**

Norma finanziaria che definisce le modalità di copertura degli oneri previsti nella presente legge. Nello specifico definisce un limite massimo di spesa di euro 50.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, che trovano copertura nell'ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" del bilancio di previsione 2023-2025.

Gli interventi previsti dalla presente legge potranno essere finanziati altresì da ulteriori risorse in assegnazione alla Regione in particolare attraverso i fondi strutturali europei.

Tabella riassuntiva:

| <b>ONERI PREVISTI</b>                               | <b>Esercizio in corso</b> | <b>Pluriennale 2024</b> | <b>Pluriennale 2025</b> |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nuove o maggiori spese correnti                     | 50.000,00                 | 100.000,00              | 100.000,00              |
| Nuove o maggiori spese investimento                 |                           |                         |                         |
| Minori entrate                                      |                           |                         |                         |
| <b><i>Totale oneri da coprire</i></b>               | 50.000,00                 | 100.000,00              | 100.000,00              |
| <b>MEZZI DI COPERTURA</b>                           |                           |                         |                         |
| Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali | 50.000,00                 | 100.000,00              | 100.000,00              |
| Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa     |                           |                         |                         |
| Nuove o maggiori entrate                            |                           |                         |                         |
| <b><i>Totale mezzi di copertura</i></b>             | 50.000,00                 | 100.000,00              | 100.000,00              |

**Art. 12**

Disposizione ordinamentale che dispone in merito all'entrata in vigore.

La Consigliera

**Silvia Zamboni**

